



## Dal calvario dei rimborsi alla dichiarazione unica

A CURA DI  
GIROLAMO IELO

**Signor ministro  
Le voglio  
raccontare  
la mia...**

**Omesso  
versamento  
Ecco cosa  
conviene fare**

**Attenzione  
alle scadenze  
del mese  
di marzo**

**Parola  
di esperto  
Fare una sola  
denuncia**

Martedì 5 Marzo

Venerdì 15

Mercoledì 20

Domenica 31

**E**gregio ministro. Nel lontano 1984 ho presentato la dichiarazione annuale Iva esponendo un credito Iva per alcuni milioni di lire. Ho barrato l'apposito quadrato ed ho chiesto il rimborso con la procedura accelerata. L'Ufficio, sebbene le norme prevedono che il rimborso debba essere effettuato in tempi abbreviati (da qui la procedura accelerata), mi ha restituito le somme versate in eccedenza con più di due anni di ritardo. Però, pur in presenza di una norma che sancisce l'obbligo di corrispondere gli interessi del 9 per cento annuo l'Ufficio si dimenticò di corrispondere. Allora mi recai presso l'Ufficio Iva dove un impiegato mi riferì che gli interessi non potevano essere corrisposti in quanto non c'erano accreditamenti sul capitolo di spesa e mi invitò a ripassare dopo qualche mese. Infine, visto che la mia presenza incominciava ad infastidire l'impiegato, presentai al direttore dell'Ufficio un'apposita domanda tendente ad ottenere il pagamento degli interessi. Non ebbi il piacere di una risposta e così maturatosi il silenzio-rifiuto ho presentato un ricorso innanzi la Commissione tributaria di 1° grado che senza alcuna difficoltà ha condannato l'Ufficio Iva a corrispondermi gli interessi. Finalmente ed in attesa dell'effettuazione del pagamento degli interessi apprendo che l'Ufficio Iva ha proposto appello alla decisione della Commissione tributaria di 1° grado sostenendo che gli interessi non sono dovuti e che la Commissione tributaria non è competente in materia. A questo punto la storia si ferma. Cordialmente,  
Suo contribuente

**L'**Intendenza di finanza mi ha notificato un verbale di accertamento con il quale mi viene chiesto il pagamento di L. 120.500 per omesso versamento di una tassa di concessione governativa. Dai miei incartamenti risulta che ho versato quanto dovuto nei termini. Che cosa devo fare?  
Dovresti presentare queste deduzioni all'Intendenza di finanza.  
All'intendenza di finanza di .....  
Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... residente a ..... n. ....  
Visto il processo verbale di accertamento n. .... del ..... notificato il ..... con il quale codesta Intendenza di Finanza ha accertato a carico del sottoscritto violazioni in materia di tasse di concessioni governative per un importo pari a lire 120.500.  
Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:  
Deduce  
che in data ..... con polizza n. .... ha provveduto a versare la somma citata.  
Chiede l'archiviazione del processo verbale per i motivi sopra esposti. Si allega la seguente documentazione:  
1) ricevuta di versamento;  
2) .....  
3) Luogo e data .....  
Firma

**C**ome al mese di marzo scatta il periodo delle dichiarazioni annuali che si devono presentare ai diversi uffici fiscali. Già agli inizi del mese, entro il 5, si deve presentare la dichiarazione Iva. Entro il 30 aprile debbono essere presentate le dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d'imposta. Successivamente, entro il mese di maggio debbono essere presentate le dichiarazioni dei redditi (modelli 101, 740, 750 e 760). Come se non bastasse queste dichiarazioni entro giugno c'è l'obbligo della dichiarazione Iciap.  
La molteplicità delle dichiarazioni è nefasta e negativa per le aziende in quanto:  
1) si manipolano sempre gli stessi dati del 1990. Orbene in talune dichiarazioni i dati debbono essere riportati per competenza mentre in talune altre per cassa. Se si invertono questi concetti si incorre in sanzioni amministrative e penali;  
2) la continua contabilizzazione dei medesimi dati se da un lato può comportare il sorgere di errori dall'altro costringe le aziende ad essere a contabilità aperte ed in piena confusione;  
3) gli errori aumentano mano a mano che aumentano le manipolazioni dei dati;  
4) le spese di consulenza sono proporzionate al lavoro e alle dichiarazioni che i consulenti sono obbligati a predisporre e presentare;  
5) in mezzo a tante scadenze va a finire che si dimentica qualche dichiarazione o che si invertono le scadenze. Naturalmente il tutto verrà colpito di sanzioni.

## Sessantamila miliardi da restituire ai contribuenti

**L**a questione dei rimborsi delle imposte pagate in eccesso non è solamente di cifre e valori. Essa rappresenta un calvario a cui si deve assoggettare il contribuente che per sua sventura vanta un credito verso l'Amministrazione finanziaria. Il ministero delle Finanze deve restituire ai contribuenti l'imponente cifra di 60 mila miliardi di lire. L'entità è da considerarsi per difetto poiché nel calcolo sono incluse le somme dovute a titolo di Irpef, Ior ed Irpeg e non anche quelle dovute a titolo di Imposta di registro, di bollo, di successione e donazione (e tutte le altre imposte erariali) e a titolo di tassa di circolazione, di concessione (e tutte le altre tasse erariali).

I contribuenti hanno maturato questi crediti non nell'ultimo anno o nell'ultimo biennio ma nel corso degli ultimi decenni. Si pensi che il Fisco deve effettuare rimborsi per ben 8 mila miliardi di lire per crediti maturati dai contribuenti nel corso del periodo 1980-1985. Ci sono, peraltro, rimborsi che afferiscono ad anni precedenti. Ma per questi ultimi le probabilità del rimborso si assottigliano di continuo. Non tutti sanno che i crediti tributari, al pari di qualsiasi credito, si prescrivono nei termini previsti dal codice civile.

Così chi quietamente sta aspettando un rimborso Irpef del 1977, ad esempio, deve sapere che questo suo credito si è prescritto e che potrà cancellarlo dalla sua memoria. Si consiglia, pertanto, anche se il credito risulta dalla dichiarazione dei redditi, di sollecitarlo entro il termine di prescrizione decennale con un'apposita raccomandata in modo da fare iniziare un altro periodo di dieci anni.

Il ritardo nei rimborsi è alquanto negativo per le imprese poiché vengono private delle relative disponibilità finanziarie che, invece, debbono essere chieste in prestito agli istituti di credito e finanziari che pretendono il pagamento di alti interessi passivi. Però, qualcuno, può obiettare che sulle somme rimborsate l'Amministrazione finanziaria corrisponde gli interessi semestrali del 5 per cento. Non tutti sanno però che l'entità di questi interessi è decurtata poiché nel calcolo dei semestri si esclude il primo e quello, l'ultimo, in cui si emette l'ordinativo di pagamento. In poche parole, nel calcolo degli interessi per ritardato rimborso di imposte scompare un anno.

Ma il ritardo ha riflessi nell'evasione fiscale. Bisogna partire da una considerazione di fondo: il rapporto tra il fisco e il contribuente deve essere chiaro, leale e trasparente. Orbene se tutto ciò salta nelle parti (fisco e contribuente) nasce un meccanismo in parte perverso. Il fisco che agisce con l'emancipazione di norme, circolari e disposizioni incredibili ed ingestibili (il ritardo nei rimborsi è anche causato dal caos che c'è negli uffici finanziari) ed il contribuente che si difende con l'evasione, l'erosione e l'elusione fiscale. Naturalmente questi fenomeni non, dipendono esclusivamente dal comportamento del fisco. Ma quante volte il cittadino stizzito obietta che mentre lo Stato pretende i pagamenti immediatamente e a scadenze prestabilite salvo l'applicazione di sanzioni (anche penali), sopratutto e interessi moratori in caso di ritardi (anche di pochissimi giorni) dall'altro, i rimborsi, data la lentezza, debbono essere oggetto di eredità.

Una indagine, curata  
assieme a Sinnea di Bologna,  
sull'impatto della direttiva Cee  
emanata nel giugno scorso. L'applicazione entro il 31 dicembre del 1992

## Relazioni industriali e ambiente di lavoro Ma chi sono costoro?

MAURIZIO GUANDALINI



**Italia  
Coesistono  
norme vecchie  
e modernissime**



**Inghilterra  
Assenza  
completa  
di diritti**



**L'**ordinamento italiano presenta contenuti contraddittori ed un assetto ancora in evoluzione, specie quando si tratta di modificare il diritto interno per porlo al passo con le prescrizioni contenute nelle direttive internazionali. È uno stile di vita, una metodologia che deve cambiare: si deve voltare pagina, pur se sono prevedibili resistenze, fideiusticamente ritenendosi che le previsioni collettive siano già sufficienti a colmare ritardi, vuoti o lacune.

Il quadro che ne risulta è ricco di luci e di ombre: coesistono, infatti, in un unico insieme, norme modernissime, pur se datate nel tempo, come l'art. 2087 del c.c., con altre che mostrano impietosamente le rughe, perché superate dal processo tecnologico che è divenuto travolgente nello scorcio degli anni 80, e con altre ancora che hanno subito nel tempo rettifiche di impostazione che possono, a seconda delle opzioni di politica del diritto, ritenersi di tipo evolutivo ovvero involutivo.

Occorre fare i conti con la scarsa attenzione dello Stato italiano ai doveri derivanti dalla sua partecipazione alla comunità internazionale, specie quando si tratta di modificare il diritto interno per porlo al passo con le prescrizioni contenute nelle direttive internazionali. È uno stile di vita, una metodologia che deve cambiare: si deve voltare pagina, pur se sono prevedibili resistenze, fideiusticamente ritenendosi che le previsioni collettive siano già sufficienti a colmare ritardi, vuoti o lacune.

Il governo britannico è dell'opinione che questioni che interessano l'applicazione della «politica di relazioni industriali», la contrattazione collettiva e le relazioni contrattuali individuali tra un datore di lavoro e i propri dipendenti siano questioni di competenza nazionale che rientrano nel quadro delle politiche economiche dei singoli governi di ciascuno Stato membro. Il Regno Unito si distingue in Europa per la sua assenza di una legislazione dei «diritti» fondamentali che stabilisca livelli salariali minimi, disposizioni sull'orario di lavoro, il diritto alle ferie e questioni analoghe. Al contrario, ci si è affidati all'applicazione della «contrattazione collettiva libera» verificatasi nell'ambito di ciò che viene tradizionalmente descritto come un sistema «dinamico» di relazioni di lavoro e dipendente in larga misura su un equilibrio di poteri industriali tra le due controparti dell'industria.

Luigi Montuschi  
Università di Bologna

Il governo britannico è dell'opinione che questioni che interessano l'applicazione della «politica di relazioni industriali», la contrattazione collettiva e le relazioni contrattuali individuali tra un datore di lavoro e i propri dipendenti siano questioni di competenza nazionale che rientrano nel quadro delle politiche economiche dei singoli governi di ciascuno Stato membro. Il Regno Unito si distingue in Europa per la sua assenza di una legislazione dei «diritti» fondamentali che stabilisca livelli salariali minimi, disposizioni sull'orario di lavoro, il diritto alle ferie e questioni analoghe. Al contrario, ci si è affidati all'applicazione della «contrattazione collettiva libera» verificatasi nell'ambito di ciò che viene tradizionalmente descritto come un sistema «dinamico» di relazioni di lavoro e dipendente in larga misura su un equilibrio di poteri industriali tra le due controparti dell'industria.

Alan C. Neal  
Università di Leicester

Il governo britannico è dell'opinione che questioni che interessano l'applicazione della «politica di relazioni industriali», la contrattazione collettiva e le relazioni contrattuali individuali tra un datore di lavoro e i propri dipendenti siano questioni di competenza nazionale che rientrano nel quadro delle politiche economiche dei singoli governi di ciascuno Stato membro. Il Regno Unito si distingue in Europa per la sua assenza di una legislazione dei «diritti» fondamentali che stabilisca livelli salariali minimi, disposizioni sull'orario di lavoro, il diritto alle ferie e questioni analoghe. Al contrario, ci si è affidati all'applicazione della «contrattazione collettiva libera» verificatasi nell'ambito di ciò che viene tradizionalmente descritto come un sistema «dinamico» di relazioni di lavoro e dipendente in larga misura su un equilibrio di poteri industriali tra le due controparti dell'industria.

Alan C. Neal  
Università di Leicester